

(N. 529)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1954

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1952, n. 2990, ha ratificato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per i mutilati ed invalidi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, modificandone gli articoli 1 e 2 nel senso che il periodo di cinque anni da aggiungersi al servizio effettivamente prestato ai fini della liquidazione della pensione ordinaria viene ora dichiarato computabile anche per determinare l'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione stessa.

Poichè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 1472 del 1948 vennero integralmente estese ai militari della Guardia di finanza

mutilati ed invalidi della guerra 1940-45, con la legge 18 gennaio 1952, n. 36, si rende ora necessario, per evidenti ragioni perequative, di integrare tale provvedimento in modo conforme alle modifiche apportate in materia dalla citata legge di ratifica n. 2990 del 1952.

Al maggior onere, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 «Pensioni ordinarie» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.